

Ufficio Documentazione e Studi

#### LEGGE SULLA CARNE COLTIVATA: "POPULISMO LEGISLATIVO"

Il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici, nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

Una legge nata solo per dare fiato alla propaganda – ha subito denunciato il Partito **Democratico** – piuttosto che per intervenire su **un tema complesso** che avrebbe richiesto equilibrio, responsabilità e assonanza con le indicazioni dell'Unione Europea. Una legge, infatti, che si discosta anche dalle motivazioni che hanno spinto molte organizzazioni, da quelle agricole a quelle dei consumatori, dalle Acli a Slow Food, da Fedeperparchi a Kyoto Club, alla Cna per citarne alcune, a sottoscrivere un manifesto in favore della cultura del cibo di qualità e contro il cibo artificiale e di laboratorio, come ha ricordato il capogruppo del PD-IDP in Commissione Agricoltura, Stefano Vaccari, intervenendo in Aula in occasione della discussione generale sul disegno di legge. In quel manifesto si chiede di accompagnare e sostenere le aziende agricole che intendono restare fedeli ad un'idea di rispetto e di rigenerazione delle risorse naturali, affinché sia garantito il diritto a un cibo di qualità per tutti, una produzione sempre più sostenibile e una contestuale riduzione dei consumi di carne. Non dunque una crociata, come quella avviata dal Governo e dalla sua maggioranza di destra, ma un'operazione di rafforzamento del settore agricolo, che si basa sul ciclo biologico delle piante, degli animali e dei microrganismi del suolo.

In questa logica, al Senato, era stato approvato un ordine del giorno del gruppo del Partito Democratico, con il quale si evidenziava la necessità di garantire la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti, a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, rafforzando il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze. Alla Camera però sono stati respinti tutti gli emendamenti che andavano in questa direzione.

Nel rispetto del principio di precauzione, caposaldo delle politiche comunitarie, il **PD-IDP** aveva **proposto di istituire**, presso i Ministeri della Salute e dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, **un tavolo tecnico-scientifico** composto da ricercatori, tecnici del settore, rappresentanti delle associazioni di categoria e della filiera alimentare, operatori del settore, nonché da enti del terzo settore specializzati, allo scopo di **assicurarsi che le restrizioni** imposte dalla legge fossero "**necessarie alla tutela della salute e ad essa proporzionate**".

Così come il **PD-IDP aveva proposto** di raccordare ruoli e funzioni del Ministero della Salute, prevedendo che fosse, comunque, **sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare** (EFSA). Per evitare ulteriori problemi, non ultimo, la quasi certa **procedura di infrazione**, aveva, infine, proposto di inserire, all'articolo 1, la notifica della presente legge

alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevedendo, altresì, che la sua efficacia rimanesse sospesa fino alla conclusione delle procedure previste dalla medesima direttiva.

Dal Governo e dalla maggioranza sono arrivati solo ripetuti "no" alle proposte migliorative del testo, che presenta più di un aspetto di incostituzionalità.

Come ha argomentato **Stefano Vaccari** (**PD-IDP**), nel dibattito sulla pregiudiziale di costituzionalità, vi sono almeno due importanti punti da sottolineare: il primo, è che vi è "un'evidente incompatibilità costituzionale in relazione all'articolo 117, comma 1, riguardo alla violazione del diritto dell'Unione europea, poiché il provvedimento in esame, vietando l'importazione e l'esportazione di un prodotto in Italia, qualora ne sia consentita la commercializzazione, si pone in netto contrasto con il principio di libera circolazione delle merci, pilastro fondamentale su cui si regge l'Unione europea stessa". La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita dal decreto legislativo n. 22 del 2017, ha istituito la procedura TRIS, che consente alla Commissione e agli Stati membri di esaminare le regolamentazioni tecniche che intendono introdurre per garantirne la compatibilità.

Il secondo profilo su cui va posta l'attenzione, in relazione alla compatibilità rispetto al dettato costituzionale, riguarda il grande tema della ricerca. "Stiamo parlando – ha ricordato Stefano Vaccari (PD-IDP) – di un argomento che, ancora, non ha concluso la sua fase di studio e di approfondimento e a privare la ricerca scientifica italiana di tale possibilità è innanzitutto la compressione di un principio tutelato dall'articolo 9 della nostra Costituzione, per non parlare del danno materiale generato a carico delle nostre aziende del comparto alimentare e delle biotecnologie, delle nostre università, dei centri di ricerca e delle startup che vedono sfumare la possibilità e vedono, altresì, allargarsi il gap nei confronti della ricerca svolta all'estero".

Per queste ragioni il Partito Democratico – ha dichiarato in Aula Antonella Forattini (PD-IDP) – ha confermato l'astensione, già espressa nell'altro ramo del Parlamento, perché convinto dell'inconsistenza e del populismo sul quale poggia questo provvedimento, consapevole che il percorso di innovazione che ha avviato la scienza deve essere calato nella società. "Sapete benissimo che questo provvedimento – ha concluso Antonella Forattini – verrà bocciato dall'Unione europea. Ma prima che ciò avvenga ci vorrà del tempo, e allora meglio passare all'incasso con un po' di fumo negli occhi agli italiani. Ecco perché, per noi, si tratta solo di populismo legislativo".

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge: "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (approvato dal Senato) (AC 1324) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite XII Affari sociali e XIII Agricoltura.

Documenti acquisiti durante l'esame in Commissione al Senato.

#### FINALITÀ E DEFINIZIONI (ART. 1)

Il disegno di legge reca disposizioni dirette ad assicurare la **tutela della salute umana** e degli **interessi dei cittadini** nonché a **preservare il patrimonio agroalimentare**, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socioeconomica e culturale dell'Italia, di **rilevanza strategica per l'interesse nazionale**.

Ai fini della presente legge si applicano le **definizioni** di cui agli articoli 2 ("alimento") e 3 (altre definizioni) del <u>regolamento (CE) n. 178/2002</u> del **Parlamento europeo e del Consiglio**, del 28 gennaio 2002, nonché le **disposizioni dell'Unione europea e nazionali** in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

# DIVIETO DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ALIMENTI E MANGIMI COSTITUITI, ISOLATI O PRODOTTI A PARTIRE DA COLTURE CELLULARI O DI TESSUTI DERIVANTI DA ANIMALI VERTEBRATI (ART. 2)

Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

Con questa disposizione viene così inserita una **definizione normativa** di alimenti e mangimi sintetici.

## DIVIETO DELLA DENOMINAZIONE DI CARNE PER PRODOTTI TRASFORMATI CONTENENTI PROTEINE VEGETALI (ART. 3)

Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando allo stesso tempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:

- a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
- b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale;
  - c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
  - d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

Tali disposizioni non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale e non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell'alimento.

Le disposizioni **non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale** con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono **aggiunti ad essi** nell'ambito di tali combinazioni.

Con un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento.

#### **A**UTORITÀ PER I CONTROLLI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 4)

Questa disposizione individua le **Autorità competenti**, ciascuna per i propri profili di competenza, **per i controlli sull'applicazione della legge**. Questo è elenco dei "controllori": Il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.

Le autorità citate svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il **supporto**, qualora necessario, **del personale specializzato** del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, **in relazione ai potenziali rischi per la salute umana** sulla base del "**principio di precauzione**".

Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni previste dalla <u>legge 24 novembre 1981, n. 689</u>. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Le autorità competenti a ricevere il rapporto concernente l'accertamento della violazione sono, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali.

### SANZIONI (ART. 5)

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di questa legge (articoli 2 e 3) sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo.

Alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte citate (di cui agli articoli 2 e 3).

Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.

#### RINVIO L. N. 689 DEL 1981 E AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI (ART.6)

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della <u>legge 24 novembre 1981, n. 689</u>. **L'entità delle sanzioni** amministrative pecuniarie è **aggiornata ogni due anni**, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

#### CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA (ART. 7)

Dall'attuazione della presente legge **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.